


# STATUTO

Assemblea Generale Straordinaria GIMAV del 18 Marzo 1999



Milano, 18 Marzo 1999

### **ART. 1 - COSTITUZIONE, SEDE, DENOMINAZIONE**

È costituita, con sede in Milano, una Associazione di categoria denominata "Associazione Italiana Fornitori Macchine ed Accessori per la Lavorazione del Vetro - GIMAV".

### **ART. 2 – SOCI**

L'Associazione è formata da Soci effettivi, partecipanti, aggregati e onorari:

- a) sono Soci effettivi le imprese produttrici e/o fornitrici di macchine, accessori e prodotti speciali per la produzione, lavorazione e trasformazione del vetro piano e cavo.
- b) Sono Soci partecipanti le imprese produttrici, di trasformazione e/o fornitrici di vetro e prodotti di vetro in generale.
- c) Sono Soci aggregati gli enti, le società ed i soggetti che hanno un interesse primario in GIMAV e/o nel sistema di cui GIMAV è la rappresentanza imprenditoriale.
- d) Sono Soci onorari gli Enti, le Società ed i soggetti che abbiano acquisito particolari benemerienze presso l'Associazione.

### **ART. 3 – SEDI PERIFERICHE**

GIMAV, con deliberazione del proprio Consiglio Direttivo può costituire, ove ne riconosca la necessità, sia temporaneamente sia permanentemente, sezioni o sedi periferiche su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero.

### **ART. 4 – SCOPI**

L'Associazione, che non ha fini di lucro ed è apolitica, ha per scopo:

- 1) di rafforzare la solidarietà delle Aziende della categoria per realizzare tra loro la migliore collaborazione intesa a tutelare i comuni interessi in ogni campo;

- 2) di rappresentare nei limiti del presente Statuto, le Imprese associate nei rapporti con istituzioni ed amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali, nazionali e straniere, sia pubbliche, sia private;
- 3) in particolare, di svolgere in modo specifico ogni attività intesa a:
- a) organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi economici, sociali e tecnici su istituti di interesse generale;
  - b) tutelare le Imprese associate sul piano economico, tributario e tecnico;
  - c) raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati relativi al settore ed ai problemi industriali in genere e provvedere all'informazione ed alla consulenza degli Associati relativamente ai problemi generali e specifici della categoria;
  - d) provvedere alla designazione ed alla nomina di propri rappresentanti presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere;
  - e) organizzare direttamente o indirettamente la partecipazione dei Soci a manifestazioni fieristiche e/o mercantili specializzate in Italia e all'estero,
  - f) provvedere a pubblicazioni di settore;
  - g) creare ed assumere partecipazioni in enti, società, consorzi ed organizzazioni e/o aderire ad associazioni nazionali ed internazionali purché perseguano gli scopi attinenti allo spirito e alle finalità di GIMAV;
  - h) promuovere la diffusione e la conoscenza in Italia ed all'estero del settore con ogni mezzo ritenuto idoneo ed in particolare anche con la stampa di cataloghi, opuscoli, con l'organizzazione di mostre specializzate in Italia ed all'estero, con missioni e studi di mercato;
  - i) erogare direttamente e/o tramite terzi contributi e tutti i servizi ritenuti da GIMAV utili ed opportuni per il sostegno della produzione e per la promozione e la crescita delle imprese del settore;
  - j) coordinare e promuovere, anche per il tramite di società od enti fieristici di diretta emanazione, la promozione del settore in tutte le sue componenti o parte di esse partecipando anche a manifestazioni fieristiche specializzate, convegni, congressi, etc. in Italia ed all'estero.

#### **ART. 5 – AMMISSIONE**

L'Impresa, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, che intende far parte di GIMAV come Socio effettivo, partecipante, aggregato deve presentare domanda su apposito modulo predisposto dall'Associazione ed in esso devono essere indicati l'attività, il tipo od i tipi di lavorazione o dei prodotti, il numero dei dipendenti, i nomi dei rappresentanti legali dell'Azienda, la sede, il codice fiscale ed ogni altro utile elemento idoneo all'identificazione e codificazione dell'Impresa, o comunque richiesto. E' pure ammessa, nel rispetto dei principi confederali in materia di competenze associative, l'adesione cumulativa a GIMAV di aziende aderenti ad altre associazioni, anche mediante fusione per incorporazione delle associazioni stesse. Ogni Azienda sarà comunque considerata a tutti gli effetti come singolo Socio e, dunque, dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 e sarà tenuta all'osservanza delle norme del presente Statuto.

Sull'ammissione dei Soci delibera il Comitato di Presidenza.

Contro la deliberazione negativa, l'azienda può ricorrere, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, al Consiglio Direttivo il quale decide inappellabilmente.

#### **ART. 6 –DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI–DURATA DELL’ADESIONE**

L'adesione a GIMAV dà diritto ai Soci effettivi, partecipanti e onorari di usufruire delle prestazioni e dei servizi di cui all'art. 4, nonché di potere utilizzare il logo dell'Associazione, nelle forme e con le modalità dalla stessa consentite.

I Soci effettivi e partecipanti hanno inoltre diritto di avvalersi delle prestazioni che discendono dalla loro appartenenza al sistema confederale e sono tenuti al rispetto degli obblighi e vincoli derivanti dall'adesione al sistema stesso.

Le Imprese aderenti sono tenute all'osservanza delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali.

I Soci forniranno agli Organi associativi le informazioni e le notizie che questi riterranno utile richiedere per il perseguimento degli scopi associativi. Dette informazioni saranno tenute riservate da GIMAV o, qualora necessario, utilizzate in via generale senza indicare il nominativo del singolo associato.

L'adesione all'Associazione ha la durata di 2 (due) anni e s'intende rinnovata tacitamente, di biennio in biennio, se non è disdetta almeno tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata. Il primo biennio decorre dal 1 gennaio dell'anno nel quale è stata accolta la domanda di adesione.

Fanno eccezione i Soci aggregati, per i quali l'adesione ha validità annuale senza tacito rinnovo.

Le dimissioni non esonerano il Socio dagli impegni assunti a norma del presente Statuto, compreso il pagamento dei contributi associativi per tutto il periodo di validità dell'iscrizione.

Le cariche direttive possono essere attribuite solo ad esponenti dei Soci effettivi.

#### ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOCI

Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre 1996 n. 675, i dati personali forniti dai Soci:

- saranno raccolti ed utilizzati nell'ambito delle iniziative assunte dall'Associazione ed al fine del raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2;
- saranno trattati presso una banca dati automatizzata (o non automatizzata) presso l'ufficio rapporti con i Soci della sede legale dell'Associazione ed ivi conservati per tutta la durata del vincolo associativo o contratto dell'interessato, salvaguardando che essi non siano impiegati per fini diversi da quelli che costituiscono il fine dichiarato della loro raccolta.

Il conferimento di tali dati è facoltativo. Nel caso in cui però essi non venissero rilasciati ad opera dell'interessato (o fossero incompleti) ciò costituirà motivo per la sua legittima esclusione dall'Associazione, in difetto degli elementi conoscitivi utili per appurare la permanenza delle condizioni per la sua partecipazione alla medesima, ovvero, nel caso in cui il vincolo associativo non sia ancora sorto, per ricusare la sua adesione all'Associazione in difetto degli elementi conoscitivi utili per addivenire a tale determinazione.

I dati personali di cui si verte saranno utilizzati, comunicati e diffusi conformemente ai fini della loro raccolta.

Il Socio i cui dati siano stati raccolti gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge n. 675/96 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Associazione, in persona del Presidente, quale titolare del trattamento dei dati personali di cui trattasi.

Il responsabile del trattamento dei dati personali dei Soci è il Direttore.

### **ART. 8 – CONTRIBUTI**

I Soci sono tenuti a corrispondere a GIMAV un contributo annuo ordinario distinto per categoria (effettivi, partecipanti, aggregati, onorari) nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, e successivamente sottoposte a ratifica dell'Assemblea, entro il 31 Gennaio dell'anno cui si riferisce il versamento.

Ove per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo non deliberasse in proposito entro il 31 Gennaio di ciascun anno, resterà confermata fino alla nuova determinazione e salvo conguaglio, la misura e le modalità di versamento del contributo dell'anno precedente.

Per le Aziende che aderiscono durante l'anno, l'obbligo del contributo decorre dal trimestre in corso al momento dell'ammissione.

Fanno eccezione i Soci aggregati, che sono tenuti al versamento dell'intero contributo annuale stabilito, indipendentemente dalla data di adesione.

Con delibera del Consiglio Direttivo, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea, ai Soci tutti, o parte di essi, possono essere richiesti, per lo svolgimento di particolari iniziative nell'interesse degli Associati, e sempre riconducibili all'attività istituzionale dell'Associazione e nel rispetto degli scopi di GIMAV di cui all'art. 4 del presente Statuto, contributi straordinari non periodici, la cui misura ed il cui parametro di computo saranno stabiliti caso per caso, in relazione alle finalità istituzionali dei contributi stessi. Tali contributi straordinari, una volta deliberati, diverranno obbligatori per gli Associati.

Durante la vita di GIMAV non possono essere distribuiti agli Associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge.

Il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e sempre che il successore disponga dei requisiti per essere socio.

Il contributo associativo non è rivalutabile, né ripetibile a favore del Socio che per qualsiasi ragione abbia cessato dal rapporto associativo.

### **ART. 9 - CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO E SANZIONI**

La qualità di Socio cessa:

- a) per dimissioni presentate ai sensi dell'articolo 6 del presente Statuto;
- b) per cessazione dell'attività del Socio;
- c) per la perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione del Socio;
- d) per grave inadempienza degli obblighi assunti dal Socio a norma del presente Statuto, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con il voto di almeno i due terzi dei presenti; in casi di minore gravità il Consiglio Direttivo può sanzionare i comportamenti delle imprese sospendendole dalla possibilità di avvalersi delle prestazioni associative o di accedere alle cariche sociali;
- e) per morosità del Socio, che sia stato preventivamente messo in mora con lettera raccomandata a.r. La cessazione sarà automatica, allo scadere del termine concesso per sanare la morosità, qualora questa persista.

In ogni caso di esclusione dovrà essere data comunicazione al Socio interessato a mezzo lettera raccomandata A.R. e questi sarà comunque tenuto al versamento dei contributi associativi dovuti.

### **ART. 10 - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato di Presidenza;
- d) il Presidente;

- e) i Vice-Presidente
- f) il Tesoriere;
- g) il Direttore;
- h) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- i) il Collegio dei Proviviri.

### **ART. 11 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea è costituita dai Soci di GIMAV presenti direttamente o, eventualmente, per delega.

Ogni Socio, oltre che dal legale rappresentante, può farsi rappresentare da un altro Socio, o da rappresentante munito di tutti i poteri necessari a compiere il mandato con procura scritta.

Nessun Socio può essere portatore di più di 1 (una) delega.

L'Assemblea dei Soci si riunisce ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, oppure venga richiesto da almeno 1/5 (un quinto) dei Soci aventi diritto al voto e, in ogni caso almeno una volta all'anno.

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente mediante avviso, spedito almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'adunanza anche a mezzo fax, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e della materia da trattare. In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata mediante telegramma o fax spedito almeno 7 (sette) giorni prima, contenente le predette indicazioni e i motivi dell'urgenza.

L'Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei partecipanti anche per delega.

Delle deliberazioni dell'assemblea deve essere data pubblicità mediante diffusione all'albo della sede del relativo verbale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente di GIMAV che ne accerta la valida costituzione.

### **ART. 12 - DIRITTO DI VOTO DEI SOCI**



Ogni Socio ha diritto ad un voto.

Non sono ammessi al voto i Soci che non risultino in regola con i contributi sociali, anche se di nuova ammissione.

Per la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, ogni Socio può votare sino ad un massimo di 5 nominativi.

Hanno diritto a candidarsi tutti i Soci che siano in possesso dei requisiti necessari.

Le votazioni per la nomina delle cariche associative hanno luogo a schede segrete.

### **ART. 13 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea:

- a) esamina i problemi d'ordine generale che interessano la categoria e fissa le direttive di massima sull'attività di GIMAV;
- b) delibera sulle questioni morali ed economiche aventi ad oggetto l'attività di GIMAV;
- c) nomina il Consiglio Direttivo dell'Associazione e il Presidente;
- d) nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
- e) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;
- f) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Associazione;
- g) approva le modifiche al presente Statuto;
- h) delibera sulla partecipazione e adesione dell'Associazione ad altri Enti, a Fiere, a Mostre e Manifestazioni pubbliche di interesse dell'Associazione;
- i) approva il regolamento delle sezioni e dei servizi associativi; aziona o respinge le proposte di modificazioni dei Regolamenti che a norma dell'articolo 17, lettera l), le siano trasmesse dal Consiglio Direttivo.

### **ART. 14 – IL GRUPPO VETRO CAVO**

In seno a GIMAV viene riconosciuto il raggruppamento delle aziende produttrici e/o fornitrici di macchine ed accessori per la lavorazione del vetro cavo.

Il raggruppamento potrà riunirsi in Assemblea secondo le modalità ed i termini previsti in Statuto per l'Assemblea Generale dell'Associazione ed eleggerà, nel proprio ambito, il Presidente del Gruppo VETRO CAVO che farà parte di diritto del Consiglio Direttivo

e del Comitato di Presidenza di GIMAV. Il mandato di Presidente del Gruppo ha durata biennale e non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi, salvo specifica volontà dell'Assemblea, espressa con i due terzi dei voti presenti. Il mandato è comunque correlato alle scadenze delle cariche sociali dell'Associazione.

Del Gruppo VETRO CAVO fanno parte le aziende regolarmente iscritte a GIMAV – categoria Soci effettivi - che operano nello specifico comparto industriale.

Le deliberazioni del Gruppo impegnano l'Associazione verso terzi, solo se ratificate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Gruppo VETRO CAVO potrà predisporre un regolamento esecutivo le cui norme non dovranno essere in contrasto con quelle del presente Statuto e diverrà operante a seguito della approvazione dell'Assemblea e della ratifica del Consiglio Direttivo di GIMAV.

Il Gruppo VETRO CAVO potrà deliberare sulla partecipazione e adesione ad enti, a fiere, a mostre e manifestazioni pubbliche in Italia ed all'estero di specifico interesse per il comparto.

Il Gruppo VETRO CAVO potrà decidere di richiedere a tutti i Soci appartenenti al gruppo, o parte di essi, per lo svolgimento di particolari iniziative nell'interesse degli Associati del gruppo, e sempre riconducibili all'attività istituzionale dell'Associazione e nel rispetto degli scopi di GIMAV di cui all'art. 4 del presente Statuto, contributi straordinari non periodici, la cui misura ed il cui parametro di computo saranno stabiliti caso per caso, in relazione alle finalità istituzionali dei contributi stessi. Tali contributi straordinari, una volta deliberati, diverranno obbligatori per gli Associati.

#### **ART. 15 – IL GRUPPO VETRUNIONE**

In seno a GIMAV viene riconosciuto il raggruppamento delle Imprese produttrici, di trasformazione e/o fornitrici di vetro e prodotti di vetro in generale.

Il raggruppamento potrà riunirsi in Assemblea secondo le modalità ed i termini previsti in Statuto per l'Assemblea Generale della Associazione ed eleggerà, nel proprio ambito, il Presidente del Gruppo VETRUNIONE che farà parte di diritto del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza di GIMAV. Il mandato di Presidente del Gruppo ha durata biennale e non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi, salvo

specifica volontà dell'Assemblea, espressa con i due terzi dei voti presenti. Il mandato è comunque correlato alle scadenze delle cariche sociali dell'Associazione.

Del Gruppo VETRUNIONE fanno parte le aziende regolarmente iscritte a GIMAV – categoria Soci partecipanti - che operano nello specifico comparto.

Le deliberazioni del Gruppo impegnano l'Associazione verso terzi, solo se ratificate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Gruppo VETRUNIONE potrà predisporre un regolamento esecutivo le cui norme non dovranno essere in contrasto con quelle del presente Statuto e diverrà operante a seguito dell'approvazione dell'Assemblea e della ratifica del Consiglio Direttivo di GIMAV.

Il Gruppo VETRUNIONE potrà deliberare sulla partecipazione e adesione ad enti, a fiere, a mostre e manifestazioni pubbliche in Italia ed all'estero di specifico interesse per il comparto.

Il Gruppo VETRUNIONE potrà decidere di richiedere a tutti i Soci appartenenti al gruppo, o parte di essi, per lo svolgimento di particolari iniziative nell'interesse degli Associati del gruppo, e sempre riconducibili all'attività istituzionale dell'Associazione e nel rispetto degli scopi di GIMAV di cui all'art. 4 del presente Statuto, contributi straordinari non periodici, la cui misura ed il cui parametro di computo saranno stabiliti caso per caso, in relazione alle finalità istituzionali dei contributi stessi. Tali contributi straordinari, una volta deliberati, diverranno obbligatori per gli Associati.

#### **ART. 16 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da n. 8 (otto) Consiglieri nominati dall'Assemblea, dal Presidente del Gruppo VETRO CAVO, dal Presidente del Gruppo VETRUNIONE e dai Presidenti di eventuali Sezioni.

I Consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili.

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente dell'Associazione mediante invito scritto, da inviare almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, salvo casi d'urgenza per i quali il termine è ridotto a giorni 4 (quattro).

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo presso la sede sociale od in altro luogo, ogni qualvolta ciò appaia opportuno o lo richieda il Comitato di Presidenza o ne facciano richiesta scritta almeno 3 (tre) Consiglieri.

Per la validità delle sue riunioni è necessaria la presenza di almeno 6 (sei) Consiglieri.

Per la partecipazione alla riunione di Consiglio non sono ammesse deleghe.

Ciascun Consigliere ha diritto ad un voto; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti ed in caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente della riunione.

In caso di assenza del Presidente o del Vice Presidente dell'Associazione la presidenza della riunione spetta al Consigliere presente più anziano per carica o, in difetto, per età.

Costituisce motivo di decadenza dalla carica la cessazione dell'appartenenza del Consigliere eletto all'azienda associata da esso rappresentata o il recesso della azienda medesima da GIMAV. Il componente del Consiglio Direttivo dichiarato decaduto sarà sostituito dal primo dei non eletti alla carica.

#### **ART. 17 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo:

- a) delibera su quanto è necessario per la migliore attuazione degli scopi sociali, fatte salve le competenze dell'assemblea;
- b) nomina tra i suoi componenti i due Vice-Presidente ed il Tesoriere dell'Associazione;
- c) nomina i rappresentanti di GIMAV presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni ed organizzazioni in genere;
- d) determina le modalità per l'adesione dei Soci;
- e) nomina i Soci onorari tra gli enti, le società ed i soggetti che abbiano acquisito particolari benemerienze presso l'Associazione;
- f) delibera sulla cessazione dei Soci;
- g) predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo ai fini delle successive deliberazioni dell'Assemblea;
- h) propone all'assemblea l'ammontare dei contributi annui distinti per categoria di Soci, stabilendone le modalità di pagamento, nonché l'ammontare dei contributi straordinari di cui all'articolo 8 del presente Statuto.

- i) delibera l'istituzione di Commissioni, Comitati e Sezioni per determinati scopi e lavori, ne nomina i componenti, chiamando a farne parte anche persone estranee all'Associazione; assume l'iniziativa delle proposte di utilità generale;
- j) nomina il Direttore dell'Associazione, fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 24 del presente Statuto;
- k) determina le prestazioni con le relative modalità e criteri da erogarsi ai Soci aggregati;
- l) esamina e ratifica le deliberazioni del Gruppo VETRO CAVO, del Gruppo VETRUNIONE, delle Sezioni, Commissioni, Comitati, Servizi ed ogni altro organismo costituito da GIMAV, che impegnino l'Associazione verso terzi.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo di GIMAV sono membri di diritto del Consiglio Generale dell'Ente "VITRUM". In caso di impedimento, decadenza o morte di uno o più Consiglieri dall'Associazione, costoro saranno automaticamente sostituiti nel Consiglio Generale dell'Ente "VITRUM" dai Consiglieri nominati in sostituzione dall'Assemblea dell'Associazione.

#### **ART. 18 – BILANCIO**

L'anno finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo entro il 30 Aprile di ciascun anno, che deve poi essere sottoposto all'Assemblea dei Soci entro il successivo 30 Giugno.

Il bilancio consta dei seguenti documenti contabili:

- stato patrimoniale;
- rendiconto gestionale;
- relazione della gestione;
- allegati esplicativi ed indicatori.

Tutti tali documenti contabili devono essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della seduta assembleare per poter essere consultati da ogni socio.

#### **ART. 19 – IL COMITATO DI PRESIDENZA**

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente di GIMAV, dai Vice Presidente, dal Tesoriere, dai Presidenti dei Gruppi VETRO CAVO e VETR UNIONE e dai Presidenti di eventuali Sezioni.

Il Comitato di Presidenza si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne venga richiesta la convocazione da almeno 2 (due) componenti.

Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente per iscritto almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione, con indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e della materia da trattare. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con termine di preavviso rapportato all'urgenza.

Le riunioni del Comitato di Presidenza sono valide quando siano presenti almeno due terzi dei suoi componenti, le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei votanti.

#### **ART. 20- ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DI PRESIDENZA**

Il Comitato di Presidenza:

- a) esamina i problemi di rilievo afferenti l'attuazione degli scopi sociali ed elabora le relative soluzioni da sottoporre alla delibera del Consiglio Direttivo;
- b) delibera sull'ammissione dei nuovi Soci, salva successiva ratifica del Consiglio Direttivo;
- c) decide di promuovere giudizi e di resistere nei giudizi promossi contro l'Associazione nominando avvocati e procuratori alle liti ed eleggendo domicili.

In caso di urgenza può prendere deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica di quest'ultimo entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.

#### **ART. 21 - IL PRESIDENTE E I VICE-PRESIDENTE**

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di GIMAV, anche in giudizio sia nei confronti dei terzi sia degli Associati.

Egli provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza, al coordinamento dell'attività, alla amministrazione ordinaria dell'Associazione, alla vigilanza dell'andamento degli uffici e servizi.

Nello svolgimento delle sue funzioni il Presidente si mantiene in costante contatto con i Vice-Presidente dell'Associazione, con i Presidenti dei Gruppi VETRO CAVO e VETRUNIONE e coi Presidenti di eventuali Sezioni al fine della elaborazione collegiale delle direttive della loro attività.

Il Presidente può delegare ai Vice-Presidente alcune delle sue attribuzioni.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni sono esercitate dai Vice Presidente.

Il Presidente e i Vice-Presidente durano in carica due anni e non sono rieleggibili per più di due mandati consecutivi, salvo specifica volontà dell'Assemblea espressa con i due terzi dei voti presenti.

#### **ART. 22– IL PRESIDENTE ONORARIO**

Può essere nominato dall'Assemblea tra coloro che abbiano acquisito particolari benemerienze presso l'Associazione.

#### **ART. 23 - IL TESORIERE**

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Il Tesoriere provvede alla gestione finanziaria dell'Associazione nell'ambito di quanto previsto dal bilancio preventivo approvato dall'Assemblea.

#### **ART. 24 - IL DIRETTORE**

Il Direttore riceve le direttive esclusivamente dal Presidente, in conformità dei deliberati degli organi di GIMAV. Egli dirige gli uffici e il personale dell'Associazione, rappresentando in forza del presente Statuto, e senza necessità di specifica delega, il

Presidente, nel sovrintendere tutti gli uffici; partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi dell'Associazione.

Mantiene i rapporti all'esterno dell'Associazione, ferma restando la legale rappresentanza che spetta al Presidente.

#### **ART. 25 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei conti, composto da un Presidente e da due membri, è nominato dall'Assemblea, dura in carica due anni ed è rieleggibile.

In sede di nomina ciascun componente l'Assemblea può votare sino a due nominativi.

La nomina avviene negli anni alterni a quelli in cui viene eletto il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

I Revisori assistono alle riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 26 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri è composto di 3 (tre) membri, nominati dall'Assemblea ad anni alterni a quelli in cui viene nominato il Presidente.

I Probiviri sono scelti tra persone di specchiata moralità e di particolare competenza dei problemi dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri giudica collegialmente a maggioranza di voti in via equitativa e senza formalità.

Nell'espletamento dei loro compiti, i Probiviri possono, quando occorra, avvalersi dei tecnici. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inoppugnabili, salva la possibilità di ricorso al Collegio Confederale.

Le eventuali competenze e spese saranno liquidate dal Collegio stesso nella sua decisione, fermo il vincolo di solidarietà dell'Associazione nei confronti dei Probiviri; in ogni caso il reclamante, all'atto del deposito del reclamo, deve versare all'Associazione quale contributo spese per la procedura, la somma che sarà stabilita dal Collegio dei Probiviri. Il deposito cauzionale sarà rimborsato al depositante, integralmente o parzialmente, a seconda che il reclamo sia accolto totalmente o



parzialmente e solamente a seguito di ordine di rimborso, totale o parziale, emesso dal Collegio dei Probiviri nella decisione che definisce la vertenza.

### **ART. 27 - MODIFICAZIONI ALLO STATUTO**

Le modifiche al presente Statuto dovranno essere approvate dall'Assemblea validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza assoluta dei Soci e con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  dei presenti.

### **ART. 28- FONDO COMUNE**

Il fondo comune di GIMAV è costituito:

- a) dai contributi associativi di cui all'Art. 8;
- b) dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dalle somme accantonate, per qualsiasi scopo, finché non siano erogate;
- e) dagli interessi attivi e dalle eventuali altre rendite patrimoniali;
- f) dalle erogazioni e lasciti a favore dell'Associazione e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.

Il Comitato di Presidenza provvede all'amministrazione del fondo comune.

Nei casi di recesso, esclusione o comunque cessazione della qualità di Socio, questi perde qualsiasi pretesa o diritto sul fondo comune di GIMAV.

### **ART. 29 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione potrà essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea, presa con la maggioranza assoluta dei Soci con un voto per ciascun Associato.

L'Assemblea provvederà alla nomina del Collegio dei liquidatori composto da non meno di tre membri e ne determinerà i poteri.

La destinazione del patrimonio sociale sarà stabilita all'atto stesso della deliberazione di scioglimento.

Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

---

Approvato dall'Assemblea Generale del 18 Marzo 1999